

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE UNIVERSITA 'DELLA TERZA ETA'

**UNITRE
UNIVERSITA 'DELLE TRE ETA'**

SEDE LOCALE DI ROMA II MUNICIPIO

STATUTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE

- 1.) E' costituita la Sede locale dell'UNITRE di ROMA II MUNICIPIO, Associazione di promozione sociale e culturale , senza scopo di lucro, basata sul volontariato e aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Eta', avente sede in Torino, corso Francia n.5.
- 2.) L'Associazione locale, assume la denominazione di “ Università della Terza Età – sede di Roma II Municipio siglabile UNITRE, Università delle Tre Età con sede in Corso Trieste n.48, cap. 00198, Roma , telefono 06/8416353.

ART. 2 – RICONOSCIMENTO

- 1.) La Sede locale chiederà il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale ed una volta ottenutolo, ne utilizza la denominazione, la sigla ed il marchio, e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

ART. 3 – FINALITA'

- 1.) Le finalità della Sede locale sono quelle previste dall'art. 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente :

- Educare
- Formare
- Informare
- Fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo
- Promuovere la ricerca
- Aprirsi al sociale e al territorio
- Operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare un'Accademia di Umanità che evidenzi “L'Essere oltre il Sapere”

- **Contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini, predisponendo ed attuando iniziative concrete**
- **Promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.**

ART. 4 – ADESIONI

- 1) Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica, nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.**

ART. 5 – ASSOCIATI

1) Sono Associati :

- a.) **Gli Associati fondatori che hanno dato vita alla fondazione firmando l'Atto Costitutivo della Sede**
- b.) **Gli Associati ordinari che vengono successivamente chiamati a far parte dell'Assemblea generale degli Associati, secondo la procedura stabilita dal Regolamento**
- c.) **Gli Associati Onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemerite possono concorrere al prestigio, alla crescita, all'efficienza della Sede locale**
- d.) **Gli Associati studenti italiani e stranieri, che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedono di frequentare i corsi, i laboratori ed altre eventuali attività e siano in regola con il versamento della quota associativa**
- e.) **Gli Associati Docenti**

2.) Indipendentemente dalle loro qualifiche, partecipano alla vita sociale ed esercitano i diritti conseguenti solo gli Associati che sono in regola con la quota associativa annuale

3.) Si perde la qualità di Associato per decesso o dimissioni ; la decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall'Assemblea Generale degli Associati

4.) Il numero complessivo dei Soci Fondatori ed Ordinari non può essere superiore a 50 persone

ART. 6 – ORGANI DELLA SEDE LOCALE

1.) Sono Organi della Sede Locale :

- a.) L'Assemblea generale degli Associati
- b.) Il Consiglio Direttivo
- c.) Il Presidente
- d.) Il Vicepresidente
- e.) Il Direttore dei Corsi ed il Vicedirettore dei Corsi
- f.) Il Segretario
- g.) Il Tesoriere
- h.) Il Collegio dei revisori dei Conti
- i.) L'Assemblea degli Associati Studenti

ART. 7 – COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

1.) L'Assemblea Generale degli Associati è formata da :

- a.) Associati Fondatori
- b.) Associati Onorari
- c.) Associati Ordinari
- d.) La Rappresentanza degli Associati Studenti

- 2.) **L'Assemblea generale elegge, con votazione segreta scegliendo tra i soli Associati, i componenti di tutti gli organi e cariche associative**
- 3.) **Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili**
- 4.) **L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta l'anno. Si riunisce in via straordinaria quando lo ritiene necessario il presidente, il Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea ; in quest'ultimo caso il presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta**
- 5.) **L'avviso di convocazione dell'assemblea generale degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con lettera indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data prefissata, oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nella sede dei corsi**
- 6.) **L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 51% dei suoi componenti in prima convocazione e con qualsiasi numero di presenti in seconda convocazione da tenersi almeno un'ora dopo. E' ammessa una sola delega per partecipante**

7.) L'Assemblea Generale degli Associati ha le seguenti competenze :

- a.) Approva lo Statuto della Sede locale e le eventuali modifiche
- b.) Accetta lo Statuto Nazionale e le eventuali variazioni
- c.) Elege le cariche sociali, precisandone la composizione numerica, ove previsto
- d.) Approva il rendiconto preventivo e quello consuntivo dell'esercizio sociale. Il consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno finanziario
- e.) Approva le quote associative proposte dal Consiglio Direttivo
- f.) Delibera la costituzione di Sezioni dipendenti dalla Sede locale da proporre al Presidente nazionale, a norma dell'art. 2 del Regolamento Nazionale
- g.) Ratifica i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo
- h.) Dichiarata la decadenza e l'espulsione degli Associati
- i.) Delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente.

8.) L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei votanti. Per le delibere relative a modifiche statutarie si richiede la maggioranza assoluta dei votanti, cinquanta per cento più uno degli aventi diritto.

ART.8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1.) Il Consiglio Direttivo è composto da :

- a.) Il Presidente
- b.) Il Vicepresidente
- c.) Il Direttore dei Corsi ed il Vicedirettore dei Corsi
- d.) Il Segretario
- e.) Il Tesoriere
- f.) I Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale degli Associati (da 5 a 15 Consiglieri)

2.) Al Consiglio Direttivo compete :

- a.) Proporre all'Assemblea le quote sociali;
- b.) Curare la formazione del rendiconto preventivo e di quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati
- c.) Deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente
- d.) Formulare il programma dei corsi e dei laboratori, informandone l'Assemblea
- e.) Eleggere i delegati per l'Assemblea Nazionale, secondo le modalità previste dal Regolamento
- f.) Elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede ed approvare ogni regolamento previsto

- g.) Adottare , in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell' Assemblea degli Associati sottoponendole a ratifica nella prima riunione dell' Assemblea stessa
 - h.) Disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all' Assemblea
- 3.) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni devono essere prese maggioranza assoluta (50% più uno dei presenti). In caso di parità prevale il voto del presidente nelle votazioni palesi. Non sono ammesse deleghe.**

ART. 9 – IL PRESIDENTE

1.) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di :

- a.) Convocare e presiedere l' Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori
- b.) Proporre gli argomenti da sottoporre all' Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo
- c.) Prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede , in attuazione delle deliberazioni dell' Assemblea e del Consiglio Direttivo
- d.) Attribuire in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia

ART. 10 – IL VICE PRESIDENTE

1.) Il Vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento

ART. 11 – IL DIRETTORE DEI CORSI

- 1.) Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei Corsi e dei laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione dei vicedirettori e dei coordinatori dei Corsi e dei Docenti.**

ART. 12 - IL SEGRETARIO

- 1.) Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli insieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.**
- 2.) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.**

ART. 13 - IL TESORIERE

- 1.) Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede.**
- 2.) Provvede alla compilazione del rendiconto preventivo e di quello consuntivo da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo.**
- 3.) Redige la relazione finanziaria che accompagna il consuntivo, illustrandola ai competenti Organi collegiali .**
- 4.) L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali : l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede locale avverranno con firma singola del Presidente ; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.**

ART. 14 – COLLEGIO DEI REVISORI

- 1.) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti. Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto e la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso un inventario dei beni. Redige la relazione che deve accompagnare il documento contabile.**
- 2.) I Revisori dei Conti non possono fare parte del Consiglio Direttivo.**

ART. 15– SEZIONI

- 1.) La Sede locale può proporre l'apertura di Sezioni al Presidente Nazionale. I rapporti organizzativi, gestionali, contabili e didattici tra le Sezioni e la Sede di appartenenza sono disciplinati con apposito Regolamento, tenendo comunque conto che la Sezione ha una propria autonomia finanziaria.**
- 3.) Le Sezioni che raggiungono una sufficiente autonomia funzionale possono chiedere alla Presidenza Nazionale di essere riconosciute come sedi locali, richiedendo il riconoscimento ufficiale di cui all'art.2 del Regolamento allo Statuto Nazionale.**

ART. 16 – RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

- 1.) L'Anno accademico e finanziario ha inizio il 1° settembre e si chiude il 31 agosto dell'anno successivo, fatte salve le autonomie regionali.**
- 2.) E' fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal presidente da far approvare al Consiglio Direttivo e successivamente all'Assemblea Generale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.**
- 3.) L'Associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire proventi agli Associati anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.**

ART. 17 – PATRIMONIO

1.) Il Patrimonio dell' Associazione è costituito :

- a.) dalle quote sociali ;
- b.) da contributi o sovvenzioni di Enti Pubblici e/o privati per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione ;
- c.) dai beni mobili ed immobili acquisiti ;
- d.) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall' Associazione. Gli avanzi di bilancio non possono in nessun caso essere divisi tra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

2.) **Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.**

ART. 18 – GRATUITA' DELLE PRESTAZIONI

- 1.) **Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.**

ART. 19 – RECESSO DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE

- 1.) **La Sede può recedere dall'Associazione Nazionale con deliberazione dell'Assemblea degli Associati assunta a maggioranza assoluta dei Componenti, dandone comunicazione scritta al Presidente.**

ART. 20 - SCIoglimento DELLA SEDE LOCALE

- 1.) **Lo scioglimento della Sede è deliberato dall'Assemblea degli Associati con la maggioranza assoluta dei componenti. Il patrimonio viene devoluto all'Associazione Nazionale o ad altra Associazione che persegue finalità di utilità sociale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea al momento dello scioglimento.**
- 2.) **In caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.**

ART. 21 – NORME FINALI

- 1.) **Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile ed alle Leggi nazionali e regionali vigenti in materia ed allo Statuto dell'Associazione Nazionale.**

Il legale Rappresentante

Chiara D' Alessandria